



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale dell'ambiente UFAM

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Segreteria di Stato dell'economia SECO

Documento strategico

Strategia per la sicurezza dei prodotti chimici

per l'esecuzione interdipartimentale della legislazione sui prodotti chimici
2023 - 2027

Versione 29.06.2023



Indice

Prefazione	3
1. Introduzione	4
1.1 Importanza e rischi dei prodotti chimici	4
1.2 Quadro giuridico	5
1.3 Contesto internazionale	7
2. Strategia per la sicurezza dei prodotti chimici	8
2.1 Panoramica	8
2.2 Visione	9
2.3. Obiettivi strategici	10
2.4. Misure strategiche	11
3. Attuazione	18
3.1. Valori di riferimento e indicatori	18
Allegati	22
Allegato I: Matrice obiettivi-misure	22
Allegato II: Organizzazione dell'esecuzione della legislazione sui prodotti chimici a livello federale	24
Glossario	26
Abbreviazioni	28

Prefazione

La prima strategia interdipartimentale per la sicurezza dei prodotti chimici è stata elaborata nel 2016 sulla base di un mandato del Consiglio federale ed è entrata in vigore nel 2017. Era stata prevista per un periodo da quattro a cinque anni. Nel frattempo l'Unione europea (UE) ha continuato a sviluppare la propria politica in materia di prodotti chimici nell'ambito, tra l'altro, del Green Deal. Di conseguenza è risultato necessario rivedere la strategia e adeguarla ai nuovi sviluppi e alle nuove condizioni quadro.

La presente strategia rielaborata approfondisce la concezione comune in materia di sicurezza dei prodotti chimici da parte dei servizi federali coinvolti nell'esecuzione a livello federale della legislazione sui prodotti chimici e rafforza la loro collaborazione. Verso l'esterno intende contribuire a creare fiducia informando gli attori del settore economico, la popolazione, gli altri servizi federali e il mondo politico sugli obiettivi da raggiungere.

La strategia è stata elaborata dai servizi federali responsabili dell'esecuzione della legislazione sui prodotti chimici (UFSP, USAV, UFAM, UFAG e SECO), che la attueranno congiuntamente.

Giugno 2023

Ufficio federale della sanità pubblica

Anne Lévy, direttrice

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Hans Wyss, direttore

Ufficio federale dell'ambiente

Katrin Schneeberger, direttrice

Ufficio federale dell'agricoltura

Christian Hofer, direttore

Segreteria di Stato dell'economia

**Boris Zürcher,
capo della Direzione del lavoro**

1. Introduzione

1.1 Importanza e rischi dei prodotti chimici

I prodotti chimici fanno parte della nostra vita quotidiana. Li troviamo per esempio in pitture, medicinali, prodotti di pulizia, concimi, prodotti fitosanitari, ma anche in mobili, smartphone, termopompe e molti altri oggetti di uso comune. Che si tratti di automobili elettriche, impianti fotovoltaici, case ad alta efficienza energetica o superfici antisporcio, i prodotti chimici e la tecnologia rendono possibili innovazioni in tutti i settori. Attualmente, a livello mondiale vengono prodotte circa 100 000 sostanze chimiche. L'importanza dei prodotti chimici è evidenziata anche dal fatto che la loro produzione negli ultimi cento anni è aumentata in modo esponenziale: dal milione di tonnellate prodotte nel 1930 si è passati oggi a più di 400 milioni di tonnellate all'anno. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)¹ prevede un'ulteriore forte crescita.² I prodotti chimici sono di grande e varia utilità, comportano però anche rischi per l'ambiente e la salute umana.

I prodotti chimici con proprietà pericolose possono nuocere alla salute umana e all'ambiente in caso di esposizione agli stessi. Tra i prodotti chimici pericolosi, alcuni destano particolare preoccupazione perché sono cancerogeni o perché nuocciono alle vie respiratorie, al sistema ormonale, al sistema riproduttivo, al sistema cardiovascolare o al sistema immunitario.^{3,4,5} I prodotti chimici persistenti permangono nell'ambiente per lungo tempo e possono accumularsi mediante la catena alimentare e provocare danni cronici negli esseri viventi. I prodotti chimici contribuiscono causalmente alla perdita di biodiversità e alla distruzione degli ecosistemi.⁶

Negli anni dal 2016 al 2019, la statistica ai sensi della legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) ha registrato in Svizzera circa 17 000 casi all'anno di malattie professionali e di infortuni sul lavoro associati agli effetti rilevanti in termini assicurativi di sostanze (escluso l'amianto).⁷

Oltre 10 000 incidenti domestici causati da prodotti chimici sono documentati ogni anno da Tox Info Suisse.⁸

Se i danni all'ambiente provocati dai prodotti chimici non sono riconosciuti e fermati tempestivamente, ciò può portare a costi di risanamento considerevoli, come i 660 milioni di franchi spesi per il risanamento della discarica di Kölliken.⁹ È pertanto fondamentale conoscere innanzitutto le proprietà dei prodotti chimici, in modo da poterle poi confrontare con l'utilizzo/l'esposizione e valutare i rischi. Al fine di evitare rischi inaccettabili, il disciplinamento dei prodotti chimici basato sui rischi è di centrale importanza per la protezione della salute e dell'ambiente in Svizzera.

¹ Tutte le abbreviazioni usate nell'ambito della presente strategia sono precisate nell'elenco delle abbreviazioni.

² V. OECD Environmental Outlook to 2050; www.oecd.org/env/indicators-modelling-outlooks/oecd-environmental-outlook-1999155x.htm

³ Informazione dell'Agenzia europea dell'ambiente
www.eea.europa.eu/publications/emerging-chemical-risks-in-europe/emerging-chemical-risks-in-europe.

⁴ Linking pollution and infectious disease, C&en, 2019; Environmental toxins impair immune system over multiple generations Science Daily, 2 ottobre 2019. www.sciencedaily.com/releases/2019/10/191002144257.htm

⁵ Rockström, J. et al., Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity. Ecology and Society, 2009.

⁶ www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/prodotti-chimici/in-breve.html; come esempi si citano l'impatto negativo sugli insetti (in particolare sulle api), sugli ecosistemi acquatici e sulle popolazioni di uccelli.

⁷ Statistica dell'assicurazione contro gli infortuni LAINF 2022;
www.unfallstatistik.ch/d/publik/unfstat/pdf/Ts22.pdf#page=22&pagemode=none&view=FitH

⁸ www.toxinfo.ch/jahresberichte_it

⁹ www.smdk.ch

1.2 Quadro giuridico

Obiettivi di protezione

La Costituzione federale autorizza la Confederazione a proteggere la salute e l'ambiente dai danni causati dai prodotti chimici nocivi e ad emanare prescrizioni in materia.¹⁰ Dalla Costituzione derivano i seguenti obiettivi di protezione:

- protezione della salute umana;
- sicurezza delle persone che utilizzano professionalmente i prodotti chimici;
- protezione dell'ambiente;
- protezione delle colture agricole.

Questi obiettivi di protezione sono oggetto di differenti leggi federali che includono disposizioni in materia di prodotti chimici. Si tratta in particolare della legge sui prodotti chimici (LPChim), della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), della legge sulla protezione delle acque (LPAc), della legge sulle derrate alimentari (LDerr) e della legge sull'agricoltura (LAgr).

Legislazione sui prodotti chimici

La legislazione svizzera in materia di prodotti chimici comprende otto ordinanze del Consiglio federale che, basandosi principalmente sulle leggi summenzionate, regolano l'utilizzazione dei prodotti chimici. L'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) disciplina i requisiti fondamentali concernenti l'utilizzo dei prodotti chimici. I divieti e le limitazioni relativi a singoli prodotti chimici o a gruppi di prodotti chimici nonché le prescrizioni speciali per l'utilizzo di determinati gruppi di prodotti chimici (p. es. prodotti disgelanti, concimi, prodotti refrigeranti, prodotti fitosanitari) sono regolamentati nell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim). I biocidi e i prodotti fitosanitari sono soggetti all'obbligo di omologazione; i relativi requisiti sono stati definiti nell'ordinanza sui biocidi (OBioc) e nell'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF). Fra le ulteriori ordinanze del Consiglio federale figurano quella sulla buona prassi di laboratorio (OBPL) e quella sul disciplinamento degli emolumenti (OEPChim) nonché l'ordinanza PIC (OPICChim), la quale attua gli obblighi della Svizzera in qualità di Parte alla Convenzione di Rotterdam e disciplina tra l'altro una procedura di notifica e l'obbligo di annuncio per l'esportazione di determinati prodotti chimici pericolosi.

L'ordinanza concernente il registro delle emissioni di sostanze inquinanti e dei trasferimenti di rifiuti e di sostanze inquinanti nelle acque di scarico (OPRTR) ha lo scopo di garantire al pubblico l'accesso a informazioni relative alle emissioni di sostanze inquinanti e ai trasferimenti di rifiuti e di sostanze inquinanti

Leggi (Parlamento)	LPChim	LPAmb	LPAc, LDerr, LAgr, ...	
Ordinanze (Consiglio federale)	OPChim	OBioc	OPF	ORRPChim
	OPICChim	OBPL	OEPChim	OPRTR

Illustrazione 1: Leggi e ordinanze del Consiglio federale nell'ambito della legislazione sui prodotti chimici

¹⁰ Art. 74, art. 104 cpv. 3 lett. d, art. 110 cpv. 1 lett. a, art. 118 cpv. 2 lett. a Costituzione federale (Cost.; RS 101), www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/it

nelle acque di scarico attraverso la creazione di un registro.

Inoltre, diverse ordinanze dipartimentali definiscono speciali requisiti di formazione per l'impiego e l'utilizzazione di determinati prodotti chimici.

Sono considerate prodotti chimici ai sensi della legislazione sui prodotti chimici le sostanze chimiche e le miscele da esse derivate (preparati), compresi i prodotti biocidi (PB) utilizzati per combattere gli organismi nocivi e i prodotti fitosanitari (PF) utilizzati nelle colture contro malattie, parassiti ed erbe infestanti.¹¹ I microorganismi o macrorganismi utilizzati in PF o PB sottostanno alla legislazione sui prodotti chimici e sono quindi inclusi nella presente strategia.

Le disposizioni legali sui prodotti chimici si rivolgono a fabbricanti, importatori, commercianti, utilizzatori professionali e privati (agricoltura, commercio, utilizzo non professionale ecc.) di prodotti chimici così come ai fabbricanti di oggetti.¹²

Sono in gran parte o completamente esclusi dalla legislazione sui prodotti chimici i prodotti chimici considerati derrate alimentari, cosmetici, medicinali, agenti terapeutici, alimenti per animali, armi, munizioni oppure rifiuti. Tali prodotti sono oggetto di regolamentazioni specifiche. Altri settori includono disposizioni relative ai prodotti chimici che, pur non essendo incluse nella legislazione specifica, contribuiscono a loro volta in modo fondamentale alla gestione integrale dei rischi legati ai prodotti chimici. Si tratta tra l'altro dei settori di regolamentazione della protezione del suolo, della protezione delle acque, della protezione dell'aria, del trasporto di merci pericolose, della prevenzione degli incidenti rilevanti, dei prodotti da costruzione e dei residui nelle derrate alimentari.

Organizzazione dell'esecuzione

I compiti esecutivi inerenti all'applicazione e all'attuazione delle disposizioni della legislazione sui prodotti chimici sono ripartiti tra Confederazione e Cantoni.¹³

- sono di responsabilità della Confederazione in particolare: la verifica della classificazione delle sostanze e dei preparati stabilita dai fabbricanti, la valutazione dei rischi legati a certe sostanze, il controllo delle notifiche e delle domande di autorizzazione o omologazione per sostanze, PB e PF così come la loro autorizzazione, la procedura di annuncio di sostanze e preparati pericolosi nonché la collaborazione internazionale;
- i Cantoni sono responsabili del controllo del mercato. Nell'ambito di controlli a campione verificano che sostanze, preparati e oggetti così come PF e PB disponibili sul mercato siano conformi alla legislazione sui prodotti chimici e rispettino le disposizioni di utilizzo.

Cinque servizi federali sono essenzialmente coinvolti nell'esecuzione a livello federale della legislazione sui prodotti chimici: l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e inoltre l'Organo comune di notifica per i prodotti chimici (ONChim) e il Servizio di omologazione per i prodotti fitosanitari (SO PF). Ulteriori informazioni relative all'organizzazione dell'esecuzione a livello federale della legislazione sui prodotti chimici sono disponibili all'allegato II.

¹¹ In altri contesti il termine «prodotti chimici» include unicamente sostanze e miscele chimiche.

¹² Gli oggetti includono per esempio i rivestimenti dei pavimenti e i tessili.

¹³ V. LPChim capitolo 5: esecuzione, art. 31 segg., www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2004/724/it#chap_5

1.3 Contesto internazionale

La Svizzera ha tra le altre cose ratificato e trasposto nel proprio diritto le seguenti convenzioni dell'ONU nell'ambito della sicurezza dei prodotti chimici:

- Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP);
- Convenzione di Rotterdam sulla procedura dell'assenso preliminare in conoscenza di causa per determinati prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (Convenzione PIC);
- Convenzione di Vienna e Protocollo di Montreal per la protezione dello strato di ozono;
- Convenzione di Minamata per la protezione dell'uomo e dell'ambiente dall'impatto negativo del mercurio (Convenzione sul mercurio);
- Convenzione di Aarhus della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale e il protocollo PRTR sul registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti.

La Svizzera sostiene inoltre diverse risoluzioni dell'ONU che richiedono l'introduzione del sistema globale armonizzato (GHS) per la classificazione e l'etichettatura dei prodotti chimici nonché una gestione attenta dei prodotti chimici (p. es. Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM)¹⁴ e Agenda 2030¹⁵). Essendo membro dell'OCSE, la Svizzera è anche vincolata alle decisioni del consiglio dell'OCSE.

Considerati gli stretti legami economici tra la Svizzera e l'UE, la legislazione svizzera sui prodotti chimici è stata in parte armonizzata con la legislazione europea in materia («ripresa autonoma») al fine di evitare ostacoli tecnici al commercio e di garantire un elevato livello di protezione della salute e dell'ambiente in Svizzera. Attualmente l'UE sta sviluppando ulteriormente la sua politica in materia di prodotti chimici nell'ambito, tra l'altro, del Green Deal e sta rielaborando i regolamenti CLP e REACH.

Nell'ambito dell'Accordo bilaterale sul mutuo riconoscimento delle valutazioni della conformità (MRA)¹⁶ la Svizzera si è impegnata ad adottare disposizioni equivalenti a quelle della legislazione europea in materia di autorizzazione dei PB e di garanzia della buona prassi di laboratorio (BPL). Gli attori di questo settore beneficiano quindi di un reciproco accesso facilitato al mercato. Nel contempo, la Svizzera partecipa all'elaborazione di decisioni comuni in materia di regolamentazione.

¹⁴ V. glossario.

¹⁵ Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home.html

¹⁶ Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/276/it

2. Strategia per la sicurezza dei prodotti chimici

2.1 Panoramica

La presente strategia si concentra sugli aspetti della sicurezza dei prodotti chimici in Svizzera che sottostanno alla legislazione sui prodotti chimici. È concepita come una strategia interdipartimentale dei servizi federali coinvolti nell'esecuzione della legislazione in materia: UFAM, UFSP, USAV, UFAG e SECO. Costituisce così una base per eventuali strategie settoriali di questi servizi federali nell'ambito della sicurezza dei prodotti chimici.




Illustrazione 2: Strategia per la sicurezza dei prodotti chimici 2023-2027

2.2 Visione

Sicurezza dei prodotti chimici: visione

- Durante tutto il loro ciclo di vita¹⁷, i prodotti chimici non hanno nessun effetto nocivo sull'ambiente e sulla salute umana.
- Quando si mira a un effetto sull'ambiente,¹⁸ i prodotti chimici vengono utilizzati in modo tale che (nella misura del possibile) non provochino effetti collaterali nocivi.



¹⁷ «Tutto il ciclo di vita» significa che gli effetti dei prodotti chimici sono considerati dall'estrazione della materia prima fino al loro utilizzo e alla loro eliminazione in Svizzera e all'estero, passando per la produzione, la trasformazione, l'immagazzinamento e il trasporto.

¹⁸ La nozione di «non provocare effetti collaterali nocivi» concerne i prodotti chimici che hanno quale obiettivo di modificare l'ambiente, come per esempio gli antiparassitari. L'effetto ambientale a cui si mira consiste nell'eliminazione dei parassiti. Qualsiasi effetto sulla salute è sempre un effetto collaterale: i prodotti chimici non hanno mai la salute quale obiettivo.

2.3. Obiettivi strategici

Gli obiettivi strategici concretizzano la visione e indicano i risultati in materia di sicurezza dei prodotti chimici che i servizi federali coinvolti desiderano ottenere entro il 2027. Permettono di misurare il successo delle attività portate avanti dai servizi federali.

N.	Titolo	Obiettivo
01	Nessun dato – nessun mercato	Per tutti i prodotti chimici che intendono immettere sul mercato, le persone responsabili (in particolare i fabbricanti o altri responsabili dell'immissione) dispongono dei dati necessari per valutare i rischi per l'ambiente e la salute umana e per poter trasmettere le informazioni necessarie a permetterne un utilizzo privo di rischi.
02	Valutazione e riduzione dei rischi	I prodotti chimici vengono immessi sul mercato solo quando la valutazione dimostra che l'utilizzo per il quale sono previsti non genera rischi inaccettabili per la salute umana e l'ambiente. Se necessario, le autorità competenti adottano misure per ridurre i rischi derivanti da un prodotto chimico.
03	Sostituzione	I prodotti chimici pericolosi per la salute o l'ambiente vengono sostituiti da alternative meno rischiose.
04	Chimica sostenibile	I principi fondamentali della chimica sostenibile ¹⁹ vengono rispettati durante il processo di fabbricazione, l'utilizzo e l'eliminazione dei prodotti nonché nello sviluppo di nuovi processi e prodotti.
05	Stato delle conoscenze	Per il controllo delle proprietà e la valutazione dei rischi per la salute e l'ambiente sono disponibili strategie e metodi fondati su prove scientifiche che rispettano il principio delle 3R. A livello internazionale la Svizzera contribuisce attivamente a migliorare lo stato delle conoscenze e adegua costantemente ad esso la propria legislazione sui prodotti chimici.
06	Standard internazionali	<p>Gli standard internazionali per un utilizzo responsabile e sostenibile dei prodotti chimici vengono sviluppati in un contesto collaborativo, in particolare all'interno del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e dell'OCSE, tenendo conto delle esigenze della Svizzera.</p> <p>La Svizzera si impegna a favore della loro attuazione a livello mondiale, anche nell'ottica degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030²⁰ fissati dagli Stati membri dell'ONU.</p>
07	Obbligo di diligenza degli utilizzatori	Gli utilizzatori professionali e privati di prodotti chimici adempiono il proprio obbligo di diligenza in materia di utilizzo di prodotti chimici. Tengono conto delle informazioni relative ai prodotti già al momento dell'acquisto. Utilizzano e smaltiscono i prodotti chimici in modo corretto, in modo da non mettere in pericolo l'essere umano, gli animali e l'ambiente.
08	Esecuzione conforme ed efficiente	Le autorità della Confederazione e dei Cantoni adempiono i propri compiti in modo conforme, efficiente e il più trasparente possibile. Con l'esecuzione fanno in modo che fabbricanti, importatori, commercianti e utilizzatori rispettino i propri obblighi in materia di utilizzo dei prodotti chimici.
09	Principio di minimizzazione	I prodotti chimici devono essere fabbricati e utilizzati in modo tale da ridurre al minimo l'esposizione della popolazione e dei lavoratori nonché le emissioni nell'ambiente.

Tabella 1: Obiettivi strategici

¹⁹ V. glossario.

²⁰ Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home.html

2.4. Misure strategiche

Le misure strategiche descrivono le attività con cui i servizi federali coinvolti intendono raggiungere gli obiettivi strategici a medio termine. Sono considerate strategiche quelle misure che sono di centrale importanza per la realizzazione degli obiettivi.²¹

La seguente tabella elenca le misure strategiche per il periodo 2023–2027. L'attuazione delle misure è già stata in parte lanciata.

N.	Titolo breve	Misura strategica	Obiettivi	Servizi federali coinvolti
Anmelde-, Zulassung- & Meldepflicht sowie Risikobeurteilung, -management und -reduktion				
1	Obbligo di notifica per determinati prodotti chimici	L'immissione sul mercato di determinate sostanze chimiche necessita una notifica ²² . I servizi federali valutano la documentazione inoltrata, in particolare per quanto concerne i rischi per la salute e l'ambiente. I servizi competenti decidono in merito alle notifiche e dispongono le eventuali misure di riduzione dei rischi necessarie.	01 Nessun dato – nessun mercato 02 Valutazione e riduzione dei rischi 08 Esecuzione conforme ed efficiente	UFAM, UFSP, SECO, ONChim
2	Procedure di omologazione per PF e PB	L'immissione sul mercato di PB e PF necessita di un'omologazione. I servizi federali valutano la documentazione presentata per la domanda di omologazione e vagliano i rischi, in particolare quelli per la salute e l'ambiente, nonché l'efficacia del prodotto. I servizi competenti decidono in merito alle domande di omologazione e dispongono le eventuali misure di riduzione dei rischi necessarie. Per i PF e i PB contenenti una sostanza da sostituire (candidati alla sostituzione) vengono utilizzate procedure di valutazione comparativa ²³ . Le omologazioni sono verificate periodicamente.	01 Nessun dato – nessun mercato 02 Valutazione e riduzione dei rischi 03 Sostituzione 08 Esecuzione conforme ed efficiente	UFAM, UFSP, SECO, USAV, UFAG, ONChim
3	Obbligo di annuncio di prodotti chimici	Dopo l'immissione sul mercato, le sostanze e i preparati pericolosi vanno annunciati al registro nazionale dei prodotti. ²⁴ Tale registro serve in particolare per l'attività di consulenza del centro di riferimento per domande riguardanti intossicazioni (Tox Info Suisse). I servizi federali rendono accessibili al pubblico i dati non confidenziali.	02 Valutazione e riduzione dei rischi 08 Esecuzione conforme ed efficiente	ONChim, UFSP, UFAM, SECO, USAV
4	Valutazione dei rischi di determinati prodotti chimici	La valutazione dei rischi approfondita per determinate sostanze con un elevato potenziale di rischio viene realizzata tenendo conto dei programmi internazionali di OMS, UNEP, OCSE, UE ecc. o in collaborazione con essi.	02 Valutazione e riduzione dei rischi 06 Standard internazionali	UFSP, UFAM, USAV

²¹ Queste misure necessitano in generale di ingenti risorse e si estendono su più anni.

²² Ai sensi dell'art. 9 in combinato disposto con l'art. 4 LPChim, www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2004/724/it

²³ V. glossario.

²⁴ Ai sensi dell'art. 18 LPChim, www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2004/724/it#art_18

N.	Titolo breve	Misura strategica	Obiettivi	Servizi federali coinvolti
5	Limitazione di determinati prodotti chimici	La Confederazione esamina limitazioni per determinate sostanze chimiche e le introduce se vengono riconosciuti dei rischi, per esempio nel contesto della ripresa autonoma della legislazione europea e dell'attuazione di convenzioni internazionali.	02 Valutazione e riduzione dei rischi 06 Standard internazionali	UFSP, UFAM, SECO, USAV, UFAG
6	Sistema di classificazione ed etichettatura	La classificazione e l'etichettatura di prodotti chimici si basano sulle disposizioni attuali del regolamento UE-CLP.	02 Valutazione e riduzione dei rischi 06 Standard internazionali	UFSP, UFAM, SECO, USAV, ONChim
7	Procedura di autorizzazione per determinate SVHC	In Svizzera le nuove sostanze chimiche estremamente preoccupanti (SVHC) saranno sottoposte anche in futuro a un divieto con autorizzazione eccezionale per impieghi irrinunciabili, come nella procedura di autorizzazione nell'UE. In questo modo si favorisce la sostituzione con alternative meno rischiose.	02 Valutazione e riduzione dei rischi 03 Sostituzione 04 Chimica sostenibile	UFAM, UFSP, SECO, ONChim
8	Sostanze attive a livello endocrino	Il gruppo di coordinamento interdipartimentale «Sostanze attive a livello endocrino» assicura una buona coordinazione delle attività portate avanti dai diversi servizi federali in questo ambito.	02 Valutazione e riduzione dei rischi 03 Sostituzione 05 Stato delle conoscenze 06 Standard internazionali 07 Obbligo di diligenza degli utilizzatori	UFAM, UFSP, USAV, SECO, UFAG, Swis- smedic
9	Riduzione dei rischi dei pesticidi	Le misure del Piano d'azione del Consiglio federale per la riduzione dei rischi e l'utilizzo sostenibile dei PF e la legge federale sulla riduzione dei rischi associati all'impiego di pesticidi ²⁵ (PF e PB) vengono attuate.	Tutti gli obiettivi	UFAG, USAV, UFAM, SECO, UFSP
10	Nanomateriali sintetici	Le definizioni e le informazioni da sottoporre sono adattate al regolamento europeo in materia di nanomateriali sintetici.	Tutti gli obiettivi	UFAM, UFSP, USAV, SECO, UFAG, ONChim
11	Rafforzamento della protezione dei lavoratori durante l'utilizzo di prodotti chimici	La Confederazione concretizza l'obbligo di diligenza dei datori di lavoro esistente allo scopo di proteggere la salute dei dipendenti e sostiene gli ispettorati cantonali del lavoro nell'ambito dei prodotti chimici.	07 Obbligo di diligenza degli utilizzatori 08 Esecuzione conforme ed efficiente	SECO

²⁵ www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2022/263/it

N.	Titolo breve	Misura strategica	Obiettivi	Servizi federali coinvolti
Promozione della ricerca				
12	Sostegno da parte di SCAHT e centro ecotox	Il gruppo di accompagnamento strategico della Confederazione per il Centro svizzero di tossicologia umana applicata (SCAHT) e il gruppo consultativo per il centro ecotox fanno in modo che i due centri sostengano i servizi federali nell'attuazione della strategia sui prodotti chimici.	02 Valutazione e riduzione dei rischi 05 Stato delle conoscenze 06 Standard internazionali	UFAM, UFSP, SECO, USAV, UFAG, Swis- smedic
13	Sviluppo della metodologia di valutazione dei rischi	Vengono sviluppati metodi armonizzati di test alternativi (in sostituzione degli esperimenti sugli animali) e nuovi criteri per la valutazione dei rischi dei prodotti chimici. Lo sviluppo avviene in collaborazione con SCAHT, centro ecotox, Agroscope, il centro di competenza 3R nonché con l'OCSE, lo European Union Reference Laboratory for alternatives to animal testing (EURL-ECVAM), la European Chemicals Agency (ECHA) e la European Food Safety Authority (EFSA).	02 Valutazione e riduzione dei rischi 05 Stato delle conoscenze 06 Standard internazionali	UFSP, UFAM, USAV, SECO, UFAG
14	Valutazione dell'impatto della regolamentazione sui prodotti chimici	I servizi federali coinvolti identificano e definiscono degli indicatori che permettono di valutare quale effetto abbia sulla salute e l'ambiente la legislazione svizzera sui prodotti chimici. Le attività e iniziative in corso a livello di OMS, UNEP, OCSE e UE vengono sostenute da progetti e iniziative svizzeri (cfr. 16-17).	02 Valutazione e riduzione dei rischi 05 Stato delle conoscenze 06 Standard internazionali	UFAM, UFSP, SECO, USAV, UFAG
15	Acquisizione di conoscenze sui prodotti chimici come causa di malattie	Vengono approfondite le conoscenze relative ai nessi causali tra l'esposizione a prodotti chimici e certe malattie. In particolare vengono sostenuti i lavori e le iniziative in corso di UE, OMS e OIL (cfr. 14, 16).	02 Valutazione e riduzione dei rischi 05 Stato delle conoscenze	UFSP, SECO, USAV
16	Lancio di uno studio nazionale HBM	Per esaminare la relazione tra agenti stressanti (p. es. esposizione a prodotti chimici, carenze nutrizionali e rumore) e l'insorgenza di malattie viene lanciato uno studio nazionale di biomonitoraggio umano (HBM) che include in particolare la raccolta di dati sulla salute e di campioni biologici umani. Parti del progetto sono integrate nel progetto di ricerca dell'UE denominato PARC (Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals), che è sostenuto anche dalla Svizzera.	02 Valutazione e riduzione dei rischi 05 Stato delle conoscenze	UFSP, USAV, SECO
17	Identificazione dei nuovi rischi	I servizi federali identificano e valutano i rischi per l'ambiente e la salute finora sconosciuti derivanti da prodotti chimici (p. es. audit di esperti, revisioni sistematiche della letteratura scientifica, indicazioni da altri Paesi, conoscenze da osservazioni proprie).	02 Valutazione e riduzione dei rischi 05 Stato delle conoscenze 06 Standard internazionali	UFSP, UFAM, SECO, USAV, UFAG

N.	Titolo breve	Misura strategica	Obiettivi	Servizi federali coinvolti
Informazione, formazione e trasparenza				
18	Messa a disposizione di informazioni e consulenza	I servizi federali informano e consigliano in particolare i fabbricanti, gli utilizzatori finali e il grande pubblico sull'utilizzo sicuro di prodotti chimici. Promuovono l'alfabetizzazione sanitaria e forniscono un contributo alla riduzione di malattie non trasmissibili. Inoltre sostengono le autorità d'esecuzione dei Cantoni.	01 Nessun dato – nessun mercato 02 Valutazione e riduzione dei rischi 07 Obbligo di diligenza degli utilizzatori 08 Esecuzione conforme ed efficiente 09 Principio di minimizzazione	ONChim, UFSP, UFAM, SECO, USAV, UFAG
19	Informazione sugli indicatori ambientali	I servizi federali informano il grande pubblico sulle emissioni di sostanze nocive nell'aria, nell'acqua e nel suolo nonché sul trasferimento dei rifiuti.	06 Standard internazionali 07 Obbligo di diligenza degli utilizzatori 08 Esecuzione conforme ed efficiente 09 Principio di minimizzazione	UFAM
20	Promozione della formazione	Gli aspetti della sicurezza dei prodotti chimici e del loro utilizzo sostenibile vengono promossi nell'educazione scolastica, nella formazione professionale di base e superiore e nell'ambito della formazione continua in particolare tramite: <ul style="list-style-type: none"> la determinazione delle esigenze relative all'ottenimento delle autorizzazioni speciali per l'utilizzo di determinati prodotti chimici e delle conoscenze specifiche per la fornitura di determinati prodotti chimici; il sostegno degli insegnanti tramite materiale e moduli didattici dedicati alla sicurezza dei prodotti chimici; la verifica dei piani, delle guide e degli atti normativi inerenti alla formazione professionale. 	02 Valutazione e riduzione dei rischi 04 Chimica sostenibile 07 Obbligo di diligenza degli utilizzatori 09 Principio di minimizzazione	UFAM, UFSP, SECO, USAV, UFAG

N.	Titolo breve	Misura strategica	Obiettivi	Servizi federali coinvolti
21	Trasparenza della procedura di omologazione di PF	Sulla base di una roadmap viene aumentata la trasparenza nella procedura di omologazione per i prodotti fitosanitari.	01 Nessun dato – nessun mercato 02 Valutazione e riduzione dei rischi 03 Sostituzione 06 Standard internazionali 09 Principio di minimizzazione	UFAM, USAV, UFAG, SECO
Collaborazione internazionale				
22	Collaborazione con l'UE	I servizi federali si fanno carico dei compiti derivanti dagli MRA attualmente in vigore negli ambiti dei PB e della BPL. Perseguono una prosecuzione della collaborazione tecnica (partecipazione a commissioni di esperti ecc.) con la Commissione europea, l'ECHA e l'EFSA.	02 Valutazione e riduzione dei rischi 05 Stato delle conoscenze 08 Esecuzione conforme ed efficiente	UFAM, UFSP, USAV, UFAG, SECO, ONChim
23	Politica internazionale in materia di prodotti chimici	I servizi federali collaborano nell'ambito di programmi e regolamentazioni internazionali (p. es. SAICM, UNEP, UNECE, OMS, OCSE, OIL).	06 Standard internazionali	UFSP, UFAM, USAV, SECO
24	Buona prassi di laboratorio	I servizi federali coordinano e armonizzano le BPL a livello nazionale e internazionale e sorvegliano determinati centri di saggio BPL. Viene sostenuto il principio del reciproco riconoscimento dei dati (MAD) ²⁶ dell'OCSE.	06 Standard internazionali 08 Esecuzione conforme ed efficient	UFSP, UFAM, Swissmedic, ONChim

²⁶ [V. glossario.](#)

N.	Titolo breve	Misura strategica	Obiettivi	Servizi federali coinvolti
25	Monitoraggio dello sviluppo internazionale	Le autorità svizzere seguono gli sviluppi internazionali, in particolare all'interno dell'UE, dell'OCSE e dell'ONU, in modo da potere reagire tempestivamente ai cambiamenti rilevanti.	01 Nessun dato – nessun mercato 02 Valutazione e riduzione dei rischi 03 Sostituzione 04 Chimica sostenibile 05 Stato delle conoscenze 06 Standard internazionali	UFAM, UFSP, USAV
Esecuzione				
26	Sorveglianza del mercato e controlli dell'utilizzo	Le autorità competenti controllano l'adempimento degli obblighi di chi immette prodotti chimici sul mercato e di chi li utilizza.	01 Nessun dato – nessun mercato 02 Valutazione e riduzione dei rischi 07 Obbligo di diligenza degli utilizzatori 08 Esecuzione conforme ed efficiente	UFAM, UFSP, UFAG, SECO, ONChim
27	Ottimizzazione dell'esecuzione	L'esecuzione della legislazione sui prodotti chimici viene ottimizzata in particolare basandosi sugli esiti della valutazione «Controllo del mercato» ²⁷ e sfruttando le sinergie derivanti dalla collaborazione internazionale.	02 Valutazione e riduzione dei rischi 04 Chimica sostenibile 08 Esecuzione conforme ed efficiente	UFSP, UFAM, SECO, UFAG, USAV, ONChim
28	Digitalizzazione	Lo svolgimento dell'esecuzione è ulteriormente ottimizzato mediante la digitalizzazione.	02 Valutazione e riduzione dei rischi 08 Esecuzione conforme ed efficiente	ONChim, UFSP, UFAM, SECO, UFAG, USAV

²⁷ Il rapporto finale è disponibile sul sito Internet dell'UFSP all'indirizzo:
www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/publikationen/evaluationsberichte/evalber-chemikaliensicherheit-strahlenschutz.html

N.	Titolo breve	Misura strategica	Obiettivi	Servizi federali coinvolti
Altre misure				
29	Promozione della chimica sostenibile	Vengono promossi progetti, piattaforme e iniziative per una chimica sostenibile, in particolare per quanto concerne il principio Safe by Design nella fase d'innovazione ²⁸ e la sostituzione delle SVHC (cfr. 7). I servizi federali entrano in rete con gli attori.	02 Valutazione e riduzione dei rischi 03 Sostituzione 04 Chimica sostenibile 09 Principio di minimizzazione	UFSP, UFAM
30	Gruppi d'interesse	Vi è un dialogo regolare con i principali gruppi di interesse (p. es. autorità d'esecuzione cantonali, sindacati, associazioni industriali e di categoria così come associazioni dei consumatori o per la protezione dell'ambiente).	02 Valutazione e riduzione dei rischi 03 Sostituzione 04 Chimica sostenibile 07 Obbligo di diligenza degli utilizzatori 08 Esecuzione conforme ed efficiente	UFAM, UFSP, USAV, UFAG, SECO, ONChim

Tabella 2: Misure strategiche

²⁸ Nell'ambito della promozione della ricerca e dell'innovazione da parte della Confederazione, per esempio nel settore dei nanomateriali.

3. Attuazione

Il comitato direttivo prodotti chimici e prodotti fitosanitari deve essere regolarmente informato sull'attuazione della legislazione sui prodotti chimici. I rapporti devono includere anche un resoconto sul raggiungimento degli obiettivi. I comitati di coordinamento prodotti chimici e PF²⁹ sono responsabili dell'attuazione della strategia per la sicurezza dei prodotti chimici. Nell'attuazione delle misure va tenuto conto delle altre strategie del Consiglio federale e, in caso di obiettivi conflittuali, va effettuata una ponderazione degli interessi.

3.1. Valori di riferimento e indicatori

Per quel che riguarda l'attuazione della strategia vengono fissati dei valori di riferimento per i differenti obiettivi strategici. Ad ogni valore di riferimento vengono assegnati degli indicatori. È così possibile misurare e verificare il raggiungimento degli obiettivi perseguiti a medio termine.

N.	Obiettivo strategico	Valori di riferimento 2023–2027	Indicatori
01	Nessun dato – nessun mercato	Sono note le proprietà intrinseche di tutti i prodotti chimici utilizzati in Svizzera. I prodotti chimici sono classificati ed etichettati in base ad esse. I fabbricanti trasmettono agli utilizzatori commerciali le informazioni rilevanti per la sicurezza e le schede di dati di sicurezza.	le schede di dati di sicurezza. Risultati dei controlli, qualitativo; rappresentazione degli esiti dei controlli per anno
		Le sostanze immesse sul mercato in quantità ≥ 1 tonnellata/anno e che non sono registrate nell'UE sono notificate.	Numero di sostanze notificate Risultati dei controlli Numero di sostanze non notificate soggette all'obbligo di notifica
		Tutte le sostanze, i preparati, i PF e i PB soggetti all'obbligo di annuncio presenti sul mercato svizzero sono commercializzati in modo legale (si applica anche all'obiettivo 02).	Risultati dei controlli

²⁹ Cfr. allegato II.

N.	Obiettivo strategico	Valori di riferimento 2023-2027	Indicatori
02	Valutazione e riduzione dei rischi	<p>Sul mercato svizzero sono presenti unicamente prodotti chimici i cui rischi per la salute umana e l'ambiente sono stati valutati. Vengono adottate le necessarie misure di riduzione dei rischi. I fabbricanti ottemperano ai propri obblighi relativi al controllo autonomo.</p> <hr/> <p>L'immissione sul mercato e l'utilizzo di sostanze che comportano rischi inaccettabili per l'ambiente e la salute sono opportunamente limitati.</p> <hr/> <p>La Svizzera partecipa a programmi e iniziative internazionali nell'ambito della valutazione dei rischi di determinate sostanze chimiche.</p> <hr/> <p>La legislazione svizzera sui prodotti chimici fissa i criteri per l'identificazione di perturbatori endocrini. Questi criteri coincidono con quelli definiti dall'UE e servono come base per le decisioni prese in materia di gestione dei rischi.</p> <hr/> <p>Le misure o le restrizioni di vendita in materia di prodotti chimici tengono conto delle osservazioni ricavate dai casi di intossicazione recenti.</p> <hr/> <p>Sono state adottate misure di riduzione dei rischi in caso di utilizzo corretto e con l'obiettivo di impedire l'utilizzo improprio dei prodotti chimici.</p> <hr/> <p>Obiettivi e misure del Piano d'azione dei prodotti fitosanitari e della legge federale sulla riduzione dei rischi associati all'impiego di pesticidi (PF e PB).</p> <hr/> <p>Entro il 2027 i rischi per i settori acque superficiali e habitat seminaturali nonché la contaminazione delle acque sotterranee vanno ridotti del 50 per cento rispetto alla media degli anni 2012-2015 (art. 6b cpv. 2 LAgr).</p>	<p>Risultati dei controlli</p> <hr/> <p>Qualitativo (soddisfatto, parzialmente soddisfatto, non soddisfatto)</p> <p>Confronto delle regolamentazioni svizzere con il diritto europeo (p. es. REACH³⁰ allegato XVII) e gli accordi internazionali.</p> <hr/> <p>Qualitativo (soddisfatto, parzialmente soddisfatto, non soddisfatto)</p> <hr/> <p>Che cosa è stato raggiunto: a scadenza annuale: rapporto annuale degli uffici competenti.³¹ 2024: rapporto intermedio del Consiglio federale sull'attuazione del Piano d'azione e della legge federale (parte PF)</p> <hr/> <p>Indicatori ai sensi dell'articolo 10c dell'ordinanza concernente l'analisi della sostenibilità in agricoltura L'UFAG pubblica i risultati a scadenza annuale.³²</p>
03	Sostituzione	<p>La questione della sostituzione delle sostanze considerate estremamente preoccupanti (SVHC) è regolamentata (si applica anche a 04).</p> <hr/> <p>Per i PF e i PB contenenti una sostanza da sostituire (candidati alla sostituzione) vengono utilizzate procedure di valutazione comparativa.</p>	<p>Qualitativo (soddisfatto, parzialmente soddisfatto, non soddisfatto)</p> <p>Confronto delle regolamentazioni svizzere con il REACH allegato XIV</p> <p>Obbligo di annuncio per le SVHC</p> <hr/> <p>Risultato delle valutazioni comparative a scadenza annuale</p>

³⁰ [V. glossario.](#)

³¹ www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/pflanzenschutz/aktionsplan/aktuelles.html

³² www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/pflanzenschutz/risikoindikatoren_pflanzenschutzmittel.html

N.	Obiettivo strategico	Valori di riferimento 2023-2027	Indicatori
04	Chimica sostenibile	L'aspetto della sicurezza dei prodotti chimici viene sempre più considerato nell'ambito di progetti d'innovazione sostenuti (p. es. da Innosuisse ³³ nel settore delle nanotecnologie).	Quantitativo: percentuale dei progetti sostenuti con moduli dedicati alla sicurezza dei prodotti chimici; sussidi in CHF per questi progetti.
05	Stato delle conoscenze	Viene sostenuta la ricerca che mira a chiarire i meccanismi d'azione delle sostanze (Adverse Outcome Pathways AOP).	Qualitativo/quantitativo: numero delle proposte presentate in seno ai gruppi di lavoro OCSE
		Nell'ambito del Test Guideline Programm dell'OCSE, la Svizzera partecipa allo sviluppo di linee guida sui test che si basano su metodi sostitutivi più rispettosi degli animali.	Qualitativo/quantitativo: progetto WNT (co)diretto dalla Svizzera; partecipazione della Svizzera alla fase di commento nell'ambito dell'elaborazione o dell'adeguamento delle direttive sui test
		Vengono proposti i primi indicatori per valutare quali effetti abbia sulla salute e sull'ambiente la gestione dei prodotti chimici.	Numero di indicatori proposti
		Le nuove disposizioni in materia di prodotti chimici contenute nelle convenzioni internazionali e nel diritto europeo vengono verificate e recepite tempestivamente nel diritto svizzero.	Qualitativo (attuazione entro il termine previsto in caso di convenzioni internazionali e tempestiva in caso di deliberazioni europee)
		La Svizzera partecipa a gruppi scientifici che lavorano sullo sviluppo delle conoscenze nell'ambito della sicurezza e dell'impiego sostenibile dei prodotti chimici.	Qualitativo: progetti in Svizzera e all'estero nei quali la Svizzera è coinvolta o che vengono da lei (co)finanziati
06	Standard internazionali	La Svizzera partecipa a risoluzioni, convenzioni, linee guida internazionali ecc. nell'ambito dei prodotti chimici e si impegna anche a livello internazionale per la loro attuazione. Tutte le convenzioni e risoluzioni ONU ratificate dalla Svizzera, così come le decisioni del Consiglio dell'OCSE in materia di legislazione sui prodotti chimici vengono riprese dal diritto svizzero ed eseguite. Vengono rispettate le direttive SAICM per la gestione accurata dei rischi generati dai prodotti chimici.	Quantità rispetto al loro numero complessivo (ratificate e non ratificate)

³³ www.innosuisse.ch/inno/it/home.html

N.	Obiettivo strategico	Valori di riferimento 2023-2027	Indicatori
07	Obbligo di diligenza degli utilizzatori	I dati non confidenziali dei dossier di notifica per le sostanze chimiche sono accessibili al pubblico.	Qualitativo (soddisfatto, parzialmente soddisfatto, non soddisfatto)
		Gli utilizzatori a titolo professionale e commerciale attivi nell'ambito della disinfezione delle acque delle piscine, della lotta ai parassiti, dell'utilizzo di prodotti fitosanitari e per la protezione del legno o di prodotti refrigeranti dispongono dei permessi e della formazione continua richiesti.	Risultati dei controlli L'obbligo di formazione continua per l'autorizzazione speciale per cui appare opportuna è precisato nelle ordinanze dipartimentali.
		Tutti i commercianti che smerciano determinati prodotti chimici pericolosi (cfr. allegato 5 OPChim) dispongono delle conoscenze specialistiche richieste. Forniscono agli acquirenti le informazioni necessarie per un corretto utilizzo.	Risultati dei controlli; numero di nuovi titoli formativi
		Gli elementi di base per un utilizzo sicuro dei prodotti chimici sono inseriti nelle ordinanze sulle formazioni e nei piani di formazione. Questo vale anche per la formazione professionale di base per professioni nelle quali è essenziale l'utilizzo di prodotti chimici che normalmente è proibito ai minori.	Quantitativo: numero di piani di formazione che soddisfano questa esigenza Qualitativo (soddisfatto, parzialmente soddisfatto, non soddisfatto)
		Il numero delle segnalazioni di casi di intossicazione da prodotti chimici di gravità da media a grave diminuisce.	Evoluzione delle segnalazioni di incidenti presso Tox Info Suisse di anno in anno
		Ispezioni da parte delle autorità relative all'utilizzo di prodotti chimici in azienda	Quantitativo: numero di controlli eseguiti dalle autorità cantonali Rapporto di valutazione del tema prioritario chimica SECO-AIPL
08	Esecuzione conforme ed efficiente	Sono state definite e vengono attuate le misure tratte dal rapporto sull'ottimizzazione dei processi e della collaborazione (all'interno della Confederazione o tra Confederazione e Cantoni).	Numero di misure attuate
		Le autorità competenti verificano con controlli a campione e controlli basati su segnalazioni che le aziende e i loro prodotti rispettino le esigenze fissate dalla legislazione sui prodotti chimici.	Risultati dei controlli
		La Svizzera partecipa a progetti prioritari internazionali in materia di controllo delle aziende e dei prodotti.	Numero di progetti cui partecipa la Svizzera
		Trasparenza: per i PF vengono messe in atto le misure della roadmap.	Grado di attuazione/numero di punti della roadmap messi in atto
09	Principio di minimizzazione dell'esposizione dell'essere umano e dell'ambiente a prodotti chimici	L'esposizione diretta a prodotti chimici riconosciuti come pericolosi nonché la loro emissione e l'esposizione indiretta che ne consegue diminuiscono.	Qualitativo, sulla base di: <ul style="list-style-type: none"> • monitoraggio ambientale; • analisi delle cifre relative alla vendita di PF, PB e sostanze pericolose per l'ambiente; • obiettivi del Piano d'azione PF raggiunti (rapporto annuale dei servizi competenti)
		Indicatori stabiliti dal Consiglio federale per la riduzione dei rischi associati all'impiego di prodotti fitosanitari (art. 6b cpv. 3 LAgr)	Risultati degli indicatori

Tabella 3: Valori di riferimento per il periodo 2023-2027

Allegati

Allegato I: Matrice obiettivi-misure

La seguente tabella indica quali misure contribuiscono ai differenti obiettivi.

		01	02	03	04	05	06	07	08	09
		Nessun dato - nessun mercato	Valutazione e riduzione dei rischi	Sostituzione	Chimica sostenibile	Stato delle conoscenze	Standard internazionali	Obbligo di diligenza degli utilizzatori	Esecuzione conforme ed efficiente	Principio di minimizzazione
Obbligo di notifica, di omologazione e di annuncio nonché valutazione, gestione e riduzione dei rischi										
1	Obbligo di notifica per determinati prodotti chimici	●	●						●	
2	Procedure di omologazione per PF e PB	●	●	●					●	
3	Obbligo di annuncio di prodotti chimici		●						●	
4	Valutazione dei rischi di determinati prodotti chimici		●				●			
5	Limitazione di determinati prodotti chimici		●				●			
6	Sistema di classificazione ed etichettatura		●				●			
7	Procedura di autorizzazione per determinate SVHC		●	●	●					
8	Sostanze attive a livello endocrino		●	●		●	●	●		
9	Riduzione dei rischi dei pesticidi	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	Nanomateriali sintetici	●	●	●	●	●	●	●	●	●
11	Rafforzamento della protezione dei lavoratori durante l'utilizzo di prodotti chimici							●	●	
Promozione della ricerca										
12	Sostegno da parte di SCAHT e centro ecotox		●			●	●			
13	Sviluppo della metodologia di valutazione dei rischi		●			●	●			
14	Valutazione dell'impatto della regolamentazione sui prodotti chimici		●			●	●			
15	Acquisizione di conoscenze sui prodotti chimici come causa di malattie		●			●				
16	Lancio di uno studio nazionale HBM		●			●	●			
17	Identificazione dei nuovi rischi		●			●	●			

		01	02	03	04	05	06	07	08	09
		Nessun dato - nessun mercato	Valutazione e riduzione dei rischi	Sostituzione	Chimica sostenibile	Stato delle conoscenze	Standard internazionali	Obbligo di diligenza degli utilizzatori	Esecuzione conforme ed efficiente	Principio di minimizzazione
Informazione, formazione e trasparenza										
18	Messa a disposizione di informazioni e consulenza	●	●					●	●	●
19	Informazione sugli indicatori ambientali						●	●	●	●
20	Promozione della formazione		●		●			●		●
21	Trasparenza della procedura di omologazione di PF	●	●	●			●			●
Collaborazione internazionale										
22	Collaborazione con l'UE		●			●			●	
23	Politica internazionale in materia di prodotti chimici						●			
24	Buona prassi di laboratorio						●		●	
25	Monitoraggio dello sviluppo internazionale	●	●	●	●	●	●			
Esecuzione										
26	Sorveglianza del mercato e controlli dell'utilizzo	●	●					●	●	
27	Ottimizzazione dell'esecuzione		●		●				●	
28	Digitalizzazione		●						●	
Altre misure										
29	Promozione della chimica sostenibile		●	●	●					●
30	Gruppi d'interesse		●	●	●			●	●	

Tabella 4: Matrice obiettivi-misure

Allegato II: Organizzazione dell'esecuzione della legislazione sui prodotti chimici a livello federale

Cinque servizi federali nonché l'Organo di notifica per i prodotti chimici sono essenzialmente coinvolti nell'esecuzione a livello federale della legislazione sui prodotti chimici:

- l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) per le questioni relative alla protezione dell'ambiente e alla protezione indiretta della salute;
- l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) per le questioni relative alla protezione della salute;
- l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) per le questioni relative alla sicurezza alimentare, per la protezione della salute in materia di PF nonché per il Servizio di omologazione per i PF;
- l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) per le questioni specifiche relative ai PF;
- la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) per questioni relative alla protezione dei lavoratori;
- l'Organo di notifica per prodotti chimici (ONChim) di UFAM, UFSP e SECO quale sportello e organo di decisione unico per l'industria.

L'organizzazione della cooperazione trasversale tra i vari uffici può essere rappresentata schematicamente come segue:




Illustrazione 3: Esecuzione a livello federale della legislazione sui prodotti chimici

Il **comitato direttivo prodotti chimici e prodotti fitosanitari** è composto dai direttori di UFAM, UFSP, USAV, UFAG e SECO. I compiti del comitato direttivo comprendono:

- determinazione e verifica della strategia (cfr. capitolo 3);
- direzione dell'Organo di notifica per i prodotti chimici (ONChim) e del Servizio di omologazione per i PF dell'USAV (SO PF);
- direzione dei relativi processi interdipartimentali.

Del **comitato di coordinamento prodotti chimici** fanno parte i responsabili di divisioni e settori di UFSP, UFAM, SECO e ONChim. I responsabili delle divisioni di UFAG e USAV hanno uno status di osservatori. I compiti del comitato di coordinamento sono:

- controllo dell'ONChim (controlling: raggiungimento degli obiettivi, budget, strategia), reporting al comitato direttivo, de-escalation di conflitti tra i servizi federali coinvolti;
- coordinamento dell'organizzazione delle procedure di esecuzione interdipartimentali (annuncio, notifica, omologazione) eseguite tramite l'ONChim;
- coordinamento di altri compiti dei servizi federali coinvolti nell'esecuzione della legislazione sui prodotti chimici, in particolare coordinamento delle strategie di esecuzione, coordinamento tecnico e giuridico della legislazione sui prodotti chimici.

L'**Organo comune di notifica per i prodotti chimici (ONChim)** di UFSP, UFAM e SECO è sportello e organo di decisione unico per l'industria. Disbriga tutte le comunicazioni relative a sostanze e preparati dannosi esistenti nonché i dossier di notifica di nuove sostanze e le domande di omologazione dei prodotti biocidi.

Il **comitato di coordinamento PF** è composto dai responsabili e coordinatori delle divisioni di UFAG, UFAM, USAV e SECO e del SO PF. La divisione prodotti chimici dell'UFSP ha uno status di osservatore. I compiti del comitato di coordinamento PF comprendono il coordinamento delle questioni tecniche e strategiche legate all'esecuzione dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF).

Il **Servizio di omologazione per i PF dell'USAV (SO PF)** è l'organo di esecuzione centrale per l'omologazione dei PF. Disbriga le domande di omologazione di PF presentate dalle aziende.

All'interno dei servizi federali coinvolti, le divisioni e i settori sono responsabili, in qualità di **uffici preposti alla valutazione (UPV)**, della valutazione delle richieste sulla base della propria prospettiva specialistica.

Glossario

Agenda 2030	L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile prevede 17 obiettivi (Sustainable Development Goals, SDGs) in vari ambiti: eliminazione di povertà e fame estreme, istruzione, salute, acqua ecc. Le implicazioni riguardanti la sicurezza dei prodotti chimici si hanno soprattutto con gli obiettivi 2 e 3: «promuovere l'agricoltura sostenibile» e «garantire una vita sana a tutti».
BPL	La buona prassi di laboratorio regola l'esecuzione delle verifiche della sicurezza dei prodotti chimici.
Chimica sostenibile	Impegno nell'utilizzo delle sostanze chimiche nell'industria e in laboratorio, nell'ambito della fabbricazione e dell'utilizzo di sostanze e prodotti chimici, impiegando composti chimici meno nocivi al fine di preservare l'ambiente e le risorse. Parallelamente, i composti utilizzati dovrebbero essere completamente riciclati e andrebbero impiegati processi a basso dispendio energetico.
Controllo autonomo	Per la maggior parte dei prodotti chimici, il fabbricante è il solo responsabile della corretta immissione sul mercato. Vale il principio del controllo autonomo. Nell'ambito del controllo autonomo, sta al fabbricante assicurarsi che i suoi prodotti non rappresentino un rischio per la salute umana o l'ambiente. Il fabbricante deve in particolare classificare, imballare ed etichettare i suoi prodotti in funzione delle loro proprietà nonché elaborare per loro scenari d'esposizione e redigere una scheda di dati di sicurezza (cfr. art. 5 LPChim, art. 5 OPChim).
Gestione prodotti chimici	Processi, prescrizioni e condizioni quadro che permettono alla società di trarre vantaggio dall'utilizzo dei prodotti chimici senza che ne risultino effetti negativi per l'ambiente e la salute umana.
GHS	Sistema globale armonizzato per la classificazione e l'etichettatura dei prodotti chimici.
MAD	La decisione dell'OCSE sul reciproco riconoscimento dei dati (MAD) prevede che i dati generati in un Paese membro con test su prodotti chimici effettuati conformemente alle direttive di controllo e ai principi di buona prassi di laboratorio dell'OCSE devono essere accettati negli altri Paesi membri, al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente.
MRA	Accordo tra l'UE e la Svizzera in materia di mutuo riconoscimento delle valutazioni della conformità.
Principio delle 3R	Con l'applicazione del principio delle 3R – Replace, Reduce, Refinement – gli esperimenti sugli animali e l'aggravio loro arrecato dovrebbero essere ridotti al minimo assoluto possibile. Replace sta per sostituzione degli esperimenti sugli animali con metodi alternativi, Reduce per meno esperimenti sugli animali e con Refinement si intende la riduzione dell'aggravio.
Prodotti biocidi	Prodotti chimici utilizzati per combattere gli organismi nocivi.
Prodotti fitosanitari	Prodotti chimici impiegati per combattere nelle colture malattie, parassiti ed erbe infestanti.
REACH	REACH sta per registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche; si tratta di un regolamento che disciplina l'utilizzo dei prodotti chimici all'interno dell'UE.
Regolamento CLP	Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Con il regolamento CLP l'UE ha attuato il GHS.
Rischio inaccettabile	La questione fondamentale nella gestione del rischio è di determinare in quale misura la presa di rischio sia giustificabile e, quindi, in che misura il rischio sia «accettabile». Nell'ambito della gestione dei prodotti chimici, nella maggior parte dei casi questa decisione si basa sulla presenza di soglie massime fissate sulla base di dati scientifici e al di sotto delle quali non si attendono danni per la salute o per l'ambiente. Si ha un rischio inaccettabile quando l'utilizzo di una sostanza dall'effetto nocivo porta a un'esposizione maggiore della soglia fissata. Questo semplice principio della prova «qualitativa» del rischio si differenzia dalla «valutazione quantitativa» del rischio o dall'«analisi rischi-benefici» impiegate in altri settori tecnici ma anche nella gestione dei prodotti chimici quando non è possibile determinare un valore soglia (p. es. sostanze CMR).

SAICM	La strategia mondiale SAICM (Strategic Approach to International Chemicals Management) è un accordo quadro con l'obiettivo di promuovere una gestione sostenibile dei prodotti chimici.
Valutazione comparativa	Il concetto di valutazione comparativa prevede che le sostanze attive (nell'ambito dei PF o PB) che adempiono a tutti i requisiti legali ma di cui certe proprietà hanno un effetto sfavorevole sulla salute e l'ambiente siano dichiarate «sostanze attive da sostituire». I prodotti fitosanitari e i prodotti biocidi che contengono queste sostanze candidate alla sostituzione possono essere autorizzati solo in assenza di alternative economiche e praticabili che siano nettamente più sicure per l'essere umano e l'ambiente.

Abbreviazioni

ABCH	Settore Prodotti chimici e lavoro nella divisione Condizioni di lavoro della SECO
AOP	Adverse Outcome Pathways
BPL	Buona prassi di laboratorio ³⁴
BS	Divisione Basi scientifiche (USAV)
CHF	Franco svizzero
CLP	Classification, labelling and packaging ³⁴
CMR	Carcinogenic, mutagenic, reprotoxic (cancerogeno, mutageno, tossico per la riproduzione)
DALN	Divisione Derrate alimentari e nutrizione
DATEC	Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
DFI	Dipartimento federale dell'interno
ECHA	European Chemicals Agency
ECVAM	European Centre for the Validation of Alternative Methods
EFSA	European Food Safety Authority
EURL-ECVAM	European Union Reference Laboratory for alternatives to animal testing
FAO	Food and Agriculture Organization of the UN (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura)
GHS	Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals ³⁴
GL	Gruppo di lavoro
IUCLID	International Uniform Chemical Information Database
LAgr	Legge federale sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura)
LAINF	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
LDerr	Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari)
LPac	Legge federale sulla protezione delle acque
LOTC	Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio
LPAmb	Legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente)
LPChim	Legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici)
MRA	Mutual Recognition Agreement ³⁴

³⁴ V. anche glossario.

OBioc	Ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi)
OBPL	Ordinanza sulla buona prassi di laboratorio
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
OEPChim	Ordinanza sugli emolumenti per l'esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici da parte delle autorità federali (Ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici)
OIL	Organizzazione internazionale del lavoro
OMS	Organizzazione mondiale della sanità
ONChim	Organo di notifica per i prodotti chimici
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
OPChim	Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici)
OPF	Ordinanza concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari)
OPICChim	Ordinanza relativa alla Convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici nel commercio internazionale (Ordinanza PIC)
OPRTR	Ordinanza concernente il registro delle emissioni di sostanze inquinanti e dei trasferimenti di rifiuti e di sostanze inquinanti nelle acque di scarico (Ordinanza PRTR)
ORRPChim	Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici)
PACHim	Divisione Protezione dell'aria e prodotti chimici (UFAM)
PB	Prodotti biocidi
PF	Prodotti fitosanitari
PIC	Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent
POP	Persistent organic pollutants
PRTR	Pollutant Release and Transfer Register
R4BP	Register for Biocidal Products
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemicals ³⁴
SAICM	Strategic Approach to International Chemicals Management ³⁴
SCAHT	Centro svizzero di tossicologia umana applicata
SECO	Segreteria di Stato dell'economia

SO PF	Servizio di omologazione per i PF
SVHC	Substances of Very High Concern
UE	Unione europea
UFAG	Ufficio federale dell'agricoltura
UFAM	Ufficio federale dell'ambiente
UFSP	Ufficio federale della sanità pubblica
UNECE	United Nations Economic Commission for Europe
UNEP	United Nations Environment Programme
UNIDO	United Nations Industrial Development Organization
UPV	Uffici preposti alla valutazione
USAV	Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
WNT	Working Group of National Coordinators of the OECD Test Guidelines Programme



Impressum

Strategia per la sicurezza dei prodotti chimici

Berna, 29 giugno 2023

Committente

Comitato direttivo prodotti chimici e prodotti fitosanitari

Gruppo di gestione

Comitato di coordinamento prodotti chimici esteso

Team di progetto

Harald Bentlage, UFAM

Olivier Blaser, Organo di notifica per i prodotti chimici (ONChim)

Peter Bormann, UFAG

Heribert Bürgy, UFSP

Barbara Engeli, USAV

Dag Kappes, UFSP (direzione progetto)

Lucia Klauser, Servizio di omologazione per i prodotti fitosanitari (SO PF) USAV

Christoph Moor, UFAM

Kaspar Schmid, SECO

Josef Tremp, UFAM

Christian Kropf, UFSP